24-GIU-2023
da pag. 26 / foglio 1

ItaliaOggi

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Nota di variazione, niente rettifica

06901 06901

La nota di variazione in diminuzione dell'Iva, emessa dal creditore insoddisfatto a seguito di un piano attestato di risanamento ai sensi della legge fallimentare, non deve essere rettificata per effetto della risoluzione del sottostante accordo con il debitore, in quanto tale obbligo sussiste solo in caso di sopravvenuto incasso del corrispettivo. E' quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 359 del 23 giugno 2023, rilasciata dall'agenzia delle entrate sul quesito posto da un'impresa in relazione ad una questione scaturita dal mancato adempimento, da parte del debitore, degli impegni che quest'ultimo aveva assunto con un accordo transattivo di riduzione del debito. Dopo che tale riduzione era stata recepita in un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d) del rd n. 267/1942, il creditore aveva emesso, per il corrispondente importo, la nota di variazione in diminuzione per recuperare l'Iva, avvalendosi dell'art. 26, comma 3-bis, lett. a), del dpr 633/72, secondo cui il creditore insoddisfatto può esercitare tale diritto dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

Successivamente, però, non avendo il debitore ottemperato ai propri impegni, il creditore aveva fatto valere l'inefficacia dell'accordo transattivo in virtù della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, considerando quindi ripristinato il credito originario. Premesso che sulla questione pende una controversia civile e che il debitore ha regolarmente assolto il debito d'Iva nascente dalla nota di variazione ricevuta dopo il deposito del piano attestato, il creditore ha chiesto all'agenzia se, per effetto della risoluzione dell'accordo di riduzione e della conseguente reviviscenza integrale del proprio credito, sia tenuto ad emettere una nota di debito a rettifica della variazione in diminuzione precedentemente operata, o se tale obbligo sorga solo in caso di incasso del credito. Al riguardo, l'agenzia, richiamata la normativa di riferimento, ha confermato che (come già statuito con il principio di diritto n. 1/2023), alla luce del comma 5-bis del citato articolo 26, l'obbligo della nota di variazione in aumento, al fine di annullare quella in diminuzione legittimamente emessa ai sensi del comma 3-bis, si ricollega esclusivamente all'incasso del corrispettivo, nella fattispecie non avvenuto.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674

Superficie 19 %